

CONFRONTO PUNTUALE TRA REGOLAMENTI “P.R.A.E.E.T.”

Regolamento vigente ad Albano	Regolamento approvato in via preliminare dalla Giunta Comunale di Marino a febbraio 2021	Regolamento modificato a luglio 2021 per il Comune di Marino	Confronti e Considerazioni
<p align="center">PREMESSA</p> <p>Che la succitata L. n.36/2001 all’art. 8, comma 6 recita: “I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici;</p>	<p align="center">PREMESSA</p> <p>Identica a quella di Albano</p>	<p align="center">PREMESSA</p> <p>Rimossa</p>	
<p align="center">PREMESSA</p> <p>Assente</p>	<p align="center">PREMESSA</p> <p>Assente</p>	<p align="center">PREMESSA</p> <p>Vista la Del. G.R. Lazio 1 dicembre 2020 n. 932 Disciplina delle fasi operative inerenti ai procedimenti di riduzione a conformità dei limiti di campo elettromagnetico, avviati ai sensi e per gli effetti della L. 36/2001 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”;</p>	<p>Alla data di febbraio 2021 poteva comunque già essere inserita ed evidentemente se ne erano dimenticati</p>

Regolamento vigente ad Albano	Regolamento approvato in via preliminare dalla Giunta Comunale di Marino a febbraio 2021	Regolamento modificato a luglio 2021 per il Comune di Marino	Confronti e Considerazioni
<p>Assente</p> <p>PREMESSA</p>	<p>Assente</p> <p>PREMESSA</p>	<p>PREMESSA</p> <p>Visto il D.L. 76/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni), convertito in L. 120/2020, ed in particolare l'art. 38, 6° comma modifica l'art. 8, 6° comma L. 36/2001, la cui nuova formulazione recita: "I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato ai sensi dell'articolo 4."</p>	<p>Alla data di febbraio 2021 poteva già essere inserita ed evidentemente se ne erano dimenticati.</p> <p>Il Governo e la sua maggioranza vietano ai Comuni di limitare l'azione dei gestori telefonici. Inoltre, impediscono ai Comuni di tutelare la popolazione attraverso, ad esempio, un abbassamento dei limiti di esposizione, di attenzione e degli obiettivi di qualità che andrebbero rispettati dagli impianti di telefonia.</p>

Regolamento vigente ad Albano	Regolamento approvato in via preliminare dalla Giunta Comunale di Marino a febbraio 2021	Regolamento modificato a luglio 2021 per il Comune di Marino	Confronti e Considerazioni
<p align="center">OBIETTIVI ED AMBITO DI APPLICAZIONE Art.1</p> <p>“...al fine di assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici anche tramite l’introduzione di un sistema di rilevamento per il monitoraggio in continuo da pubblicare sul sito internet istituzionale”.</p>	<p align="center">OBIETTIVI ED AMBITO DI APPLICAZIONE Art.1</p> <p>“...al fine di assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.</p>	<p align="center">OBIETTIVI ED AMBITO DI APPLICAZIONE Art. 1</p> <p>“disciplina...il monitoraggio, la mappatura ed il controllo dei livelli di esposizione...”</p>	<p>Nella versione di febbraio, il monitoraggio attraverso una rete comunale come quella in dotazione ad Albano non era prevista.</p> <p>A luglio viene reintrodotta la parola “monitoraggio” che però non trova concretezza nel resto del Regolamento.</p>
<p align="center">DEFINIZIONI Art. 2, comma d:</p> <p>Definizione di P.R.A.E.E.T.® (Piano di Riassetto Analitico delle Emissioni Elettromagnetiche Territoriali): Piano sistematico di analisi e studi sul territorio che individua, sulla base dei criteri indicati nel presente regolamento, le aree più idonee ove localizzare i nuovi impianti di cui all’art. 1 del presente regolamento, e le aree idonee alla possibile delocalizzazione. Il P.R.A.E.E.T.® costituisce un “piano dinamico” che potrà essere aggiornato dall’Amministrazione ogni anno o a seguito di una sopravvenuta diversa esigenza di pianificazione del Territorio.</p>	<p align="center">DEFINIZIONI Art. 2, comma d:</p> <p>Definizione di P.R.A.E.E.T.® (Piano di Riassetto Analitico delle Emissioni Elettromagnetiche Territoriali): Piano sistematico di analisi e studi sul territorio che individua, sulla base dei criteri indicati nel presente regolamento, le aree più idonee ove localizzare i nuovi impianti di cui all’art. 1 del presente regolamento, e l’eventuale risanamento degli esistenti. Il P.R.A.E.E.T.® costituisce un “piano dinamico” che potrà essere aggiornato dall’Amministrazione ogni anno o a seguito di una sopravvenuta diversa esigenza di pianificazione del Territorio.</p>	<p align="center">DEFINIZIONI Art.2, comma d:</p> <p>Definizione di P.R.A.E.E.T.® (Piano di Riassetto Analitico delle Emissioni Elettromagnetiche Territoriali): Piano settoriale di analisi e studio del territorio che individua, sulla base dei criteri indicati nel presente regolamento, le aree più idonee ove localizzare gli impianti di cui all’art. 1 del presente regolamento, nonché l’eventuale risanamento degli esistenti. Il P.R.A.E.E.T.® costituisce un “piano dinamico”, suscettibile di essere aggiornato dall’Amministrazione ogni anno e/o a seguito di una sopravvenuta esigenza di pianificazione del territorio.</p>	<p>Ad Albano le misure di “mitigazione” prevedono esplicitamente la delocalizzazione degli impianti esistenti, a Marino questa ipotesi non viene esplicitata e si parla solo di “risanamento” in termini generali.</p> <p>In ogni caso, il piano è definito sempre “dinamico”, cioè aggiornabile dall’Amministrazione Comunale ogni anno oppure per una “sopravvenuta esigenza di pianificazione del territorio”.</p>

Regolamento vigente ad Albano	Regolamento approvato in via preliminare dalla Giunta Comunale di Marino a febbraio 2021	Regolamento modificato a luglio 2021 per il Comune di Marino	Confronti e Considerazioni
<p align="center">DEFINIZIONI Art.2, comma i:</p> <p>Definizione di siti sensibili: ospedali, case di cura e di riposo, scuole e asili nido</p>	<p align="center">DEFINIZIONI Art. 2, comma i:</p> <p>Identico a quello di Albano</p>	<p align="center">DEFINIZIONI Art.2, comma i</p> <p>Definizione di Siti sensibili: aree, immobili o porzioni di territorio che, per i servizi e le funzioni espletate, risultano potenzialmente esposte ai campi elettromagnetici emessi dalle infrastrutture di comunicazione elettronica. Sono individuati quali siti sensibili gli ospedali, le case di cura e di riposo, le scuole e gli asili nido, i parchi gioco.</p>	<p>Nel Regolamento di Albano e in quello di febbraio mancavano i parchi gioco, che invece sono stati introdotti tra i siti sensibili nell'attuale regolamento</p>
<p align="center">INSTALLAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE Art. 3.1</p> <p>L'installazione di infrastrutture per impianti di Stazioni Radio Base è consentita su tutto il territorio comunale, nel rispetto delle localizzazioni previste dal P.R.A.E.E.T. nonché di quanto previsto dal presente Regolamento volte a perseguire il corretto insediamento urbanistico e territoriale delle infrastrutture nonché la massima riduzione di esposizione ai campi elettromagnetici per la popolazione.</p>	<p align="center">INSTALLAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE Art. 3.1</p> <p>L'installazione di infrastrutture per impianti di Stazioni Radio Base è consentita su tutto il territorio comunale, nel rispetto delle localizzazioni previste dal P.R.A.E.E.T. nonché di quanto previsto dal presente Regolamento</p>	<p align="center">INSTALLAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE Art. 3.1</p> <p>L'installazione di infrastrutture relative ad impianti di cui all'art. 1 del presente Regolamento è consentita su tutto il territorio del Comune, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti.</p>	<p>Dal regolamento di Albano a quello marinese nella sua versione di febbraio 2021 non viene più citato il “corretto insediamento urbanistico e territoriale delle infrastrutture” e nemmeno “perseguire la massima riduzione di esposizione ai campi elettromagnetici”</p> <p>Da febbraio a luglio, viene scritto che l'installazione delle SRB non dovrà rispettare il regolamento ma le “disposizioni legislative vigenti”, cioè le norme nazionali.</p>

Regolamento vigente ad Albano	Regolamento approvato in via preliminare dalla Giunta Comunale di Marino a febbraio 2021	Regolamento modificato a luglio 2021 per il Comune di Marino	Confronti e Considerazioni
<p align="center">CRITERI DI SCELTA DELLE LOCALIZZAZIONI Art. 4.1.b</p> <p>Individuazione dei nuovi siti su aree di proprietà comunale. Qualora non sia tecnicamente possibile l'installazione su aree di proprietà pubblica, gli operatori potranno individuare aree di proprietà privata. Nelle more del procedimento autorizzativo la Giunta Comunale, con propria deliberazione, provvede alle modifiche del P.R.A.E.E.T.® necessarie al rispetto dei criteri contenuti nel presente regolamento.</p>	<p align="center">CRITERI DI SCELTA DELLE LOCALIZZAZIONI Art. 4.b</p> <p>Individuazione dei nuovi siti, in via prioritaria, ma non esclusiva, su aree di proprietà comunale.</p>	<p align="center">CRITERI DI SCELTA DELLE LOCALIZZAZIONI Art. 4.2.b</p> <p>Individuazione dei nuovi siti, in via prioritaria, ma non esclusiva, su aree o immobili a destinazione non residenziale di proprietà comunale.</p>	<p>Ad Albano e nel regolamento di Marino di febbraio 2021 si parla solo di "aree" di proprietà comunale sulle quali poter installare le SRB.</p> <p>A luglio 2021 il Comune di Marino inserisce anche gli edifici di sua proprietà come possibili scelte per installare le antenne. Infatti, tra le mappe elaborate emerge, ad esempio, come Palazzo Colonna, sul quale ci saranno sicuramente anche dei vincoli di natura storico e paesaggistica particolari, sia ritenuto idoneo addirittura come "Area Preferenziale".</p>
<p align="center">CRITERI DI SCELTA DELLE LOCALIZZAZIONI Art. 4.1.c</p> <p>Concentrazione dei nuovi impianti in co-siting, laddove tecnicamente possibile.</p>	<p align="center">CRITERI DI SCELTA DELLE LOCALIZZAZIONI Art. 4.c.</p> <p>Identico a quello di Albano</p>	<p align="center">CRITERI DI SCELTA DELLE LOCALIZZAZIONI Art. 4.2.c</p> <p>Distribuzione dei nuovi impianti in co-siting, laddove tecnicamente possibile.</p>	<p>Nel regolamento di luglio 2021 si cambia da "concentrazione" a "distribuzione", ma non è chiaro ciò a cosa serva nella pratica.</p>
<p align="center">CRITERI DI SCELTA DELLE LOCALIZZAZIONI Art. 4.1.e</p> <p>Non è consentita l'installazione di infrastrutture per impianti di telefonia mobile sui siti sensibili e nelle immediate vicinanze del perimetro esterno degli stessi.</p>	<p align="center">CRITERI DI SCELTA DELLE LOCALIZZAZIONI Art. 4.e</p> <p>Non è consentita l'installazione di infrastrutture per impianti di telefonia mobile sui siti sensibili e nel raggio di 50 metri dal perimetro esterno degli stessi.</p>	<p align="center">CRITERI DI SCELTA DELLE LOCALIZZAZIONI Art. 4.2.e</p> <p>Non è consentita l'installazione di infrastrutture per impianti di telefonia mobile sui siti sensibili di cui all'art. 2 punto i) e nelle immediate adiacenze degli stessi.</p>	<p>Sui siti sensibili ad Albano non è consentita l'installazione così come nelle "immediate vicinanze del perimetro esterno degli stessi". A febbraio il Comune di Marino specifica una distanza minima di 50 metri dal perimetro per poi a luglio riscrivere "adiacenze" e rimuovendo la parola "perimetro". Resta quindi incerta qualsiasi distanza di sicurezza.</p>

Regolamento vigente ad Albano	Regolamento approvato in via preliminare dalla Giunta Comunale di Marino a febbraio 2021	Regolamento modificato a luglio 2021 per il Comune di Marino	Confronti e Considerazioni
<p align="center">CRITERI DI SCELTA DELLE LOCALIZZAZIONI</p> <p>Assente rispetto la formulazione di Marino luglio 2021</p>	<p align="center">CRITERI DI SCELTA DELLE LOCALIZZAZIONI</p> <p>Assente rispetto alla formulazione di Marino luglio 2021</p>	<p align="center">CRITERI DI SCELTA DELLE LOCALIZZAZIONI Art. 4.2.f</p> <p>Si potrà procedere alla installazione di impianti di telefonia mobile in aree o siti ritenuti sensibili solo se tutte le precedenti localizzazioni risultano impossibili, inidonee o insufficienti a garantire la copertura dei servizi e comunque nel rispetto dei criteri di tutela relativi alle aree sensibili.</p>	<p>Nell'ultima formulazione del regolamento marinese si scavalca la tutela rispetto ai siti sensibili (scuole, ospedali, case di cura, parchi) qualora il segnale non copra adeguatamente l'area da essi occupata.</p> <p>La priorità tra precauzione sanitaria ed esigenze dei gestori telefonici è di nuovo a vantaggio di questi ultimi.</p>
<p align="center">CRITERI DI SCELTA DELLE LOCALIZZAZIONI Art. 4.f</p> <p>Nel rispetto dei criteri sopra enunciati viene elaborato il P.R.A.E.E.T.®, il cui testo è approvato con delibera di Consiglio Comunale e che determina l'elenco delle aree idonee a localizzare le nuove installazioni. All'interno di dette aree sono individuati, di concerto con i tecnici degli operatori interessati, i siti definitivi.</p>	<p align="center">CRITERI DI SCELTA DELLE LOCALIZZAZIONI Art. 4.f</p> <p>Nel rispetto dei criteri sopra enunciati viene elaborato il P.R.A.E.E.T.®, che, una volta approvato con delibera di Consiglio Comunale, sentita la commissione consiliare competente, costituisce l'elenco delle localizzazioni ove è possibile procedere alle nuove installazioni: all'interno di dette aree sono individuati, in concertazione con i tecnici degli operatori interessati, i siti definitivi.</p>	<p align="center">CRITERI DI SCELTA DELLE LOCALIZZAZIONI</p> <p>Rimosso</p>	<p>A Marino era previsto nel regolamento di febbraio 2021 che doveva essere ascoltata anche una “commissione consiliare competente” per l'elenco delle localizzazioni dei nuovi impianti e, in tali aree, saranno coinvolti – esclusivamente, da quel che si capisce – solo i tecnici degli operatori interessati (ad Albano manca la commissione consiliare).</p> <p>A luglio 2021 viene rimosso ogni riferimento sia al Consiglio Comunale che alla non più citata “commissione consiliare competente”.</p>

Regolamento vigente ad Albano	Regolamento approvato in via preliminare dalla Giunta Comunale di Marino a febbraio 2021	Regolamento modificato a luglio 2021 per il Comune di Marino	Confronti e Considerazioni
<p align="center">CRITERI DI SCELTA DELLE LOCALIZZAZIONI Art. 4.g</p> <p>L'assegnazione dei terreni o edifici o manufatti pubblici agli operatori avviene a titolo oneroso. Il Comune, con delibera di Giunta Comunale, stabilisce ed aggiorna, ai sensi della normativa vigente, l'ammontare dei canoni di affitto per ogni area individuata come idonea all'installazione degli impianti di cui all'art. 1 del presente regolamento. Al momento del rilascio dei titoli autorizzativi dovrà essere richiesto ai gestori di fornire all'Amministrazione Comunale centraline per il monitoraggio dei campi elettromagnetici, il cui costo verrà scomputato dai canoni di affitto.</p>	<p align="center">CRITERI DI SCELTA DELLE LOCALIZZAZIONI Art. 4.g</p> <p>L'assegnazione dei terreni o edifici o manufatti pubblici agli operatori avviene a titolo oneroso. Il Comune, con delibera di Giunta Comunale, stabilisce ed aggiorna, ai sensi della normativa vigente, l'ammontare dei canoni di affitto per ogni area individuata come idonea all'installazione degli impianti di cui all'art. 1 del presente regolamento.</p>	<p align="center">CRITERI DI SCELTA DELLE LOCALIZZAZIONI Art.4.2.i</p> <p>Identico a quello di febbraio 2021</p>	<p>Ad Albano i gestori sono obbligati a installare le centraline di monitoraggio, a Marino invece no. In ogni caso, forse sarebbe meglio obbligarli a pagare i costi delle centraline che però dovrebbero essere realizzate e gestite dagli enti pubblici e non da soggetti privati</p>

Regolamento vigente ad Albano	Regolamento approvato in via preliminare dalla Giunta Comunale di Marino a febbraio 2021	Regolamento modificato a luglio 2021 per il Comune di Marino	Confronti e Considerazioni
<p align="center">CRITERI DI SCELTA DELLE LOCALIZZAZIONI</p> <p align="center">Art.4.h</p> <p>Per le installazioni richieste in aree di proprietà privata gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale definiscono gli oneri concessori a carico dei richiedenti.</p> <p align="center">Art.4.i</p> <p>Le entrate derivanti dai canoni di locazione di cui alla lettera g) e dagli oneri concessori di cui alla lettera h), saranno utilizzate per : a) le spese di installazione, funzionamento e pubblicazione dati di centraline di controllo e monitoraggio H24 sui siti sensibili elencati puntualmente nel P.R.A.E.E.T. sia per le nuove che per le installazioni esistenti b) Le eventuali somme eccedenti saranno destinate per incentivare la possibile delocalizzazione degli impianti esistenti verso le aree pubbliche all'interno delle aree preferenziali individuate nel P.R.A.E.E.T., o comunque per attività amministrative finalizzate al miglioramento della qualità ambientale e dei servizi sociali e sportivi.</p>	<p align="center">CRITERI DI SCELTA DELLE LOCALIZZAZIONI</p> <p>Assente rispetto ai contenuti in oggetto a quelli del Regolamento di Albano</p>	<p align="center">CRITERI DI SCELTA DELLE LOCALIZZAZIONI</p> <p align="center">Art. 4.2.i</p> <p>L'assegnazione di terreni o edifici o manufatti pubblici agli operatori avviene a titolo oneroso. Il Comune, con delibera di Giunta Comunale, stabilisce ed aggiorna, ai sensi della normativa vigente, l'ammontare dei canoni di affitto per ogni area individuata come idonea all'installazione degli impianti di cui all'art. 1 del presente regolamento. Le entrate per canoni di affitto di questa tipologia saranno contabilizzate su apposito capitolo separato.</p> <p>Il 50% di tali entrate annuali sarà destinato ad indagini per la tutela ambientale</p>	<p>Ad Albano il regolamento prevede chiaramente che anche le installazioni delle antenne in siti privati debbano essere soggette agli oneri concessori fissati dai vigenti strumenti di pianificazione urbanistica. A Marino, invece, questo non è specificato. Potrebbe essere superfluo, o forse no. Però questa differenza non è tanto minima, infatti se leggiamo il comma successivo presente nel regolamento di Albano, esso specifica che tutti gli oneri, quelli di locazione sui siti pubblici e quelli concessori per i siti privati, DEVONO finanziare le spese per il monitoraggio ambientale h24 (che sta avvenendo però solo per pochi punti, dopo un'iniziale monitoraggio capillare...) e che le somme eccedenti devono incentivare la delocalizzazione degli impianti esistenti oppure a sostegno di sport, servizi sociali e ricreativi, miglioramento della qualità ambientale. A Marino invece, nulla di tutto ciò. Si pagano certamente gli oneri sui siti pubblici, di quelli privati non si sa se e quanto si paga, e solo il 50% sarà destinato a generiche "indagini per la tutela ambientale" ma non in un eventuale costante monitoraggio</p>

Regolamento vigente ad Albano	Regolamento approvato in via preliminare dalla Giunta Comunale di Marino a febbraio 2021	Regolamento modificato a luglio 2021 per il Comune di Marino	Confronti e Considerazioni
<p style="text-align: center;">RELAZIONE E INDICAZIONI PER LE AREE PREFERENZIALI Art.5.3</p> <p>Aree Preferenziali in zone vincolate - Centro Storico: in presenza di specifici vincoli dichiarati non superabili, ai gestori di telefonia mobile è consentito proporre all'Amministrazione comunale progetti contenenti un piano alternativo per la copertura del servizio di rete. Le proposte di localizzazione alternative devono essere approvate dalla Giunta Comunale.</p>	<p style="text-align: center;">RELAZIONE E INDICAZIONI PER LE AREE PREFERENZIALI Art.5.3</p> <p>Aree Preferenziali in zone vincolate - Centro Storico: qualora le installazioni di Stazioni Radio Base su siti puntuali indicati dalla Relazione e dal Piano siano impossibilitate da vincoli non superabili, i gestori di telefonia potranno richiedere una conferenza di servizi, di concerto con tutti i soggetti interessati, per presentare all'Amministrazione comunale un piano alternativo per la copertura dell'area in questione (ad esempio tramite micro celle).</p>	<p style="text-align: center;">RELAZIONE E INDICAZIONI PER LE AREE PREFERENZIALI Art.5.3</p> <p>Identico a quello di febbraio 2021</p>	<p>A Marino per i vincoli insuperabili (?) si potranno installare le “micro celle”, che come evidenzia il sito dell'operatore Fastweb (fornitore attuale di numerosi servizi proprio al Municipio e, tramite esso, in tutte le scuole comunali dagli asili alle medie) “pur essendo molto importanti già nel[...]3G e[...] 4G LTE. Il loro vero punto di forza sarà però nell'implementazione delle reti di nuova generazione, le cosiddette reti 5G, per le quali le small cells rappresentano l'insostituibile struttura portante”. Nota: le “micro cells” cui accenna il regolamento marinese sono un tipo di “small cells”, con buona pace della delibera n.32 del 25 marzo 2020, la quale fu approvata dalla giunta pentastellata di Marino in seguito alle proteste dei residenti venuti a conoscenza del progetto di via delle Molette. Tale delibera era un pronunciamento a favore dell'adesione da parte del comune alla cosiddetta “Alleanza contro il 5G”. Nel regolamento in fase di approvazione definitiva viene però suggerito che i vincoli possono essere aggirati con una tecnologia che sarà poi usata probabilmente proprio per il 5G.</p>

Regolamento vigente ad Albano	Regolamento approvato in via preliminare dalla Giunta Comunale di Marino a febbraio 2021	Regolamento modificato a luglio 2021 per il Comune di Marino	Confronti e Considerazioni
<p style="text-align: center;">IMPIANTI ESISTENTI Art.6.1</p> <p>Per gli impianti già installati alla data di entrata in vigore del presente regolamento e non conformi alla pianificazione urbanistica e ai criteri guida contenuti nell'Art. 4 , è dato un termine di 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento per presentare un piano di risanamento ai sensi dell'art. 9 della legge n. 36/01.</p> <p style="text-align: center;">Art.6.2</p> <p>In caso di inottemperanza alla disposizione di cui al punto precedente il Comune convocherà una conferenza di servizi per procedere, di concerto con tutti i soggetti interessati, alla redazione del piano di risanamento di cui all'art. 9 della legge n. 36/01 tale piano sarà reso esecutivo da opportuna ordinanza da parte dell'Ente preposto e le spese di istruttoria saranno imputate al soggetto inottemperante.</p>	<p style="text-align: center;">IMPIANTI ESISTENTI Art. 6.1</p> <p>Per gli impianti già installati alla data di entrata in vigore del presente regolamento e non conformi ai criteri guida contenuti nell'Art. 4 , è dato un termine di 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento per presentare un piano di risanamento ai sensi dell'art. 9 della legge n. 36/01.</p> <p style="text-align: center;">Art.6.2</p> <p>In caso di inottemperanza alla disposizione di cui al punto precedente il Comune potrà convocare una conferenza di servizi per procedere, di concerto con tutti i soggetti interessati, alla redazione del piano di risanamento di cui all'art. 9 della legge n. 36/01.</p>	<p style="text-align: center;">IMPIANTI ESISTENTI Art.6.1 e Art.6.2</p> <p>Identici a quelli di febbraio 2021</p>	<p>Sia ad Albano che a Marino se i gestori hanno impianti che sfiorano i limiti, avranno 12 mesi per presentare un piano di risanamento, così come previsto dalla legge nazionale ma ad Albano il comune addebiterà le spese di istruttoria ai gestori inquinanti, a Marino invece no.</p>

Regolamento vigente ad Albano	Regolamento approvato in via preliminare dalla Giunta Comunale di Marino a febbraio 2021	Regolamento modificato a luglio 2021 per il Comune di Marino	Confronti e Considerazioni
<p align="center">IMPIANTI ESISTENTI</p> <p>Assente</p>	<p align="center">IMPIANTI ESISTENTI</p> <p>Assente</p>	<p align="center">IMPIANTI ESISTENTI</p> <p align="center">Art.6.3</p> <p>Per gli impianti esistenti, che non rispettino le prescrizioni tecniche di cui al presente Regolamento, intese a minimizzare l'esposizione ai livelli di campo elettromagnetico, compatibilmente con la qualità del servizio e le migliori tecnologie disponibili, i gestori dovranno provvedere a ricondurli a conformità, nei tempi e modi prescritti dalla Del. G.R. Lazio 932/2020.</p>	<p>Viene aggiunto il riferimento al disciplinare approvato dalla Giunta Regionale del Lazio a dicembre 2020 riguardante le procedure di rientro a conformità per gli impianti di radiotrasmissione che sfiorino i limiti di legge</p>
<p>Assente</p>	<p>Assente</p>	<p align="center">IMPIANTI TEMPORANEI</p> <p align="center">Art.7</p> <p>Nel caso di installazione di impianti temporanei di telefonia mobile, che si ritenga necessaria per il potenziamento delle comunicazioni mobili in situazioni di emergenza, sicurezza, manifestazioni, eventi, spettacoli, la disciplina autorizzativa è dettata dall'art. 87-quater D.Lgs. 259/2003, come modificato dall'art. 38 D.L. 76/2020.</p>	<p>Viene aggiunto un articolo specifico nel regolamento per contemplare anche l'installazione temporanea di impianti di telefonia mobile, forse a causa della modifica del citato art. 38 D.L. 76/2020, noto come Decreto Semplificazioni</p>

Regolamento vigente ad Albano	Regolamento approvato in via preliminare dalla Giunta Comunale di Marino a febbraio 2021	Regolamento modificato a luglio 2021 per il Comune di Marino	Confronti e Considerazioni
<p>PROGRAMMI BIENNALI DELLE INSTALLAZIONI (PIANI DI RETE) Art.7</p>	<p>PROGRAMMI BIENNALI DELLE INSTALLAZIONI (PIANI DI RETE) Art.7</p> <p>Identico a quello di Albano, si riportano di seguito i soli articoli cambiati nel regolamento proposto a luglio 2021 sempre a Marino</p> <p style="text-align: center;">Art.7.1</p> <p>Al fine di assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici in ogni territorio comunale, ciascun gestore entro 30 giorni dal ricevimento dell'apposita convocazione dovrà presentare al dirigente dell'ufficio Ambiente un programma biennale generale (Piano di Rete) degli impianti fissi che intende installare, nonché delle eventuali necessità di interventi di implementazione di servizi o modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti già esistenti, e che intende realizzare negli anni successivi, redigendo un elenco ed una mappa comprensivi dell'indicazione della localizzazione e della tipologia degli impianti esistenti e di quelli previsti, evidenziando la priorità degli impianti, al fine di</p>	<p>PROGRAMMI BIENNALI DELLE INSTALLAZIONI (PIANI DI RETE) Art.8</p> <p style="text-align: center;">Art 8.1</p> <p>Rimosso il passaggio “ al fine di permettere la redazione del Piano di Risanamento e Pianificazione delle SRB”</p> <p style="text-align: center;">Art.7.2</p> <p>Rimosso, non c'è più un limite di tempo per presentare integrazioni alla documentazione richiesta</p> <p style="text-align: center;">Art.7.3</p> <p>Rimosso, la documentazione eventualmente richiesta per i piani biennali non ha più un limite di tempo entro quando tale richiesta va esplicitata</p>	<p>Vengono rimossi alcuni articoli, presenti nel regolamento di Albano e in quello di Marino di febbraio 2021, con particolare riferimento al fatto che venivano dati 60 giorni di tempo per presentare documentazione integrativa a pena l'esclusione dal piano di rete biennale, a vantaggio quindi dei proponenti.</p>

	<p>permettere la redazione del Piano di Risanamento e Pianificazione delle SRB.</p> <p>Il programma biennale deve essere presentato anche su supporto informatico e contenere la documentazione stabilita con specifico atto del dirigente dell'ufficio Ambiente.</p> <p style="text-align: center;">Art. 7.2</p> <p>In caso di richiesta di integrazioni alla documentazione presentata, la stessa dovrà comunque pervenire inderogabilmente entro 60 giorni dalla richiesta pena l'esclusione degli impianti interessati dal relativo piano.</p> <p style="text-align: center;">Art.7.3</p> <p>L'eventuale richiesta di ulteriore documentazione non potrà essere richiesta oltre i 45 giorni dalla presentazione del programma.</p>		
<p>GRUPPO TECNICO PERMANENTE DI VALUTAZIONE</p> <p style="text-align: center;">Art.8</p> <p style="text-align: center;">Art.8.1</p> <p>Al fine di proporre al Consiglio Comunale le modifiche, integrazioni ed aggiornamenti del presente regolamento che si rendessero necessari per garantire una più efficace valutazione dei programmi biennali e l'ottimizzazione degli interventi proposti in relazione a tutti gli aspetti</p>	<p>GRUPPO TECNICO PERMANENTE DI VALUTAZIONE</p> <p style="text-align: center;">Art.8</p> <p style="text-align: center;">Art. 8.1</p> <p>Identico a quello di Albano</p>	<p>GRUPPO TECNICO DI VALUTAZIONE</p> <p style="text-align: center;">Art.9</p> <p style="text-align: center;">Art.9.1</p> <p>Al fine di aggiornare, modificare ed integrare il presente regolamento, per favorire una più efficace valutazione dei programmi di sviluppo ricevuti dai Gestori e per l'ottimizzazione degli interventi proposti in relazione a tutti gli aspetti interessati, nonché per verificarne l'attuazione e la scelta delle ulteriori Aree Preferenziali in modalità</p>	<p>Ad Albano e nel regolamento preliminare di Marino il Gruppo Tecnico di Valutazione è anche Permanente: GTPV. A luglio viene tolta la parola "Permanente", forse volendo indicare una maggiore saltuarietà dello stesso.</p> <p>In ogni caso, esso risulta svuotato di qualsiasi potere in quanto il suo parere è sì obbligatorio ma non vincolante.</p> <p>In una parola, può non essere preso in considerazione per i fini preposti.</p> <p>Tra questi scopi viene cambiata "la scelta dei siti" con "la scelta di ulteriori Aree Preferenziali". In questi termini, si dà a intendere che si passa da tutti i</p>

<p>interessati, nonché per verificarne l'attuazione e la scelta dei siti, viene istituito un Gruppo Tecnico Permanente di Valutazione (G.T.P.V.) con funzione propositiva e consultiva, con parere obbligatorio, ma non vincolante.</p> <p style="text-align: center;">Art.8.2</p> <p>Il G.T.P.V. è coordinato dal dirigente dell'ufficio Ambiente ed è costituito da tre delegati dei Comitati di Quartiere, da tre rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell' Art. 13, L 349/86 e s.m.i. , portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati ai sensi dell'art. 9 della legge 241/90, tre consiglieri comunali indicati dalla Commissione Consiliare Permanente Ambiente, i rappresentanti degli uffici comunali coinvolti, nonché dai rappresentanti dell'A.R.P.A. Lazio e dell'A.U.S.L. RMH, Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio. La composizione del G.T.P.V., dovrà essere rappresentativa dell'intero territorio comunale (Albano, Cecchina, Pavona).</p>	<p style="text-align: center;">Art.8.2</p> <p>G.T.P.V. è coordinato dal dirigente dell'ufficio Ambiente ed è costituito da 3 delegati, nonché dai rappresentanti delle Associazioni per la tutela della Salute e dell'Ambiente, dai delegati dell'A.R.P.A. Lazio e dell'A.U.S.L. di competenza.</p>	<p>partecipata, viene istituito un Gruppo Tecnico di Valutazione (G.T.V.) con funzione propositiva e consultiva, con parere obbligatorio, ma non vincolante.</p> <p style="text-align: center;">Art.9.2</p> <p>Il G.T.V. è coordinato dal dirigente Responsabile e sarà costituito da massimo ulteriori 10 componenti individuati all'interno del Gruppo degli Ispettori Ambientali (20% dei partecipanti) e del Gruppo Coordinato delle Associazioni e dei Comitati che hanno aderito formalmente al Piano di Emergenza Comunale (80% dei restanti partecipanti). La scelta dei 10 componenti verrà svolta con una consultazione democratica distinta all'interno dei due Gruppi indicati tenendo conto che i componenti del G.T.V. dovranno comunque essere rappresentativi di tutte le diverse aree che compongono il territorio di Marino e che resteranno in carica 3 anni; Il Sindaco nominerà , di concerto con il dirigente responsabile, 2 ulteriori membri del G.T.V. Identificati all'interno dello Staff tecnico Comunale che abbiamo le conoscenze tecniche idonee a supportare il lavoro del Gruppo. Il ruolo di componente del G.T.V. non prevederà compensi a carico del</p>	<p>siti proposti alle sole Aree Preferenziali e che esse possono solamente essere in aggiunta a quelle già esistenti.</p> <p>La composizione del GTPV di Albano prevede la distribuzione dei rappresentanti anche per base territoriale, cioè specificatamente di tutte le frazioni del territorio comunale e anche il coinvolgimento di ARPA, USL e Soprintendenza dei Beni Archeologici.</p> <p>A Marino, la territorialità non era specificata a febbraio ma è stata introdotta a luglio e, mentre a febbraio veniva escluso il coinvolgimento della Soprintendenza dei Beni Archeologici nel GTPV, a luglio vengono esclusi anche l'ARPA e la USL nel GTV.</p> <p>Il sindaco di Marino nominerà ulteriori due tecnici comunali per dare supporto forse non tanto al GTV ma al dirigente, da cui loro stessi in qualche modo dipendono. Così come gli Ispettori Ambientali, anche loro alle dipendenze del Comune di Marino. C'è un notevole accentramento di competenze a discapito di enti terzi.</p>
--	--	---	--

<p>Art.8.3 Il G.T.P.V. è anche strumento permanente di formazione e di educazione a favore del cittadino e avrà il compito, anche avvalendosi di consulenti esterni alla struttura comunale, di relazionare al Consiglio Comunale sull'attività di accertamento, rilevamento ed ispezione diretta ad acquisire le informazioni necessarie per la verifica del raggiungimento degli obiettivi del presente regolamento</p>	<p>Art.8.3 Identico a quello di Albano</p>	<p>Comune. Art.8.3 Rimosso</p>	<p>Nella versione pubblicata a luglio, il Comune di Marino rimuove l'articolo così come precedentemente formulato (era identico a quello di Albano). Ne sintetizza alcuni aspetti in un altro articolo</p>
<p>Art.8.4 Assente rispetto alla formulazione proposta dal Comune di Marino a febbraio 2021</p>	<p>Art.8.4 Il G.T.P.V. è anche delegato a coordinare la fondamentale azione didattica nelle scuole di ogni ordine e grado al fine di fornire agli studenti ed ai cittadini le corrette informazioni sui rischi dell'elettrosmog e sull'uso corretto delle nuove tecnologie, anche avvalendosi di consulenti esterni alla struttura comunale.</p>	<p>Art.8.4 Rimosso</p>	<p>Nella versione di luglio 2021, il Comune di Marino rimuove l'articolo che lo differenziava dal regolamento di Albano. Il GTV non coordinerà più "la fondamentale azione didattica nelle scuole di ordine e grado al fine di fornire agli studenti informazioni..." A febbraio una questione ritenuta fondamentale viene fatta sparire pochi mesi dopo.</p>
<p>Art.8.4 Il G.T.P.V. effettua la valutazione tecnica dei programmi presentati, redigendo apposita relazione conclusiva nella quale verranno individuati gli impianti, puntualmente identificati negli stralci, che rispettano la normativa vigente e quanto previsto negli strumenti urbanistici e nel presente regolamento.</p>	<p>Art.8.4 (MA DOVEVA ESSERE 8.5, HANNO SBAGLIATO LA NUMERAZIONE) Identico a quello di Albano</p>	<p>Art. 9.3 Il G.T.V. prenderà conoscenza dei programmi di sviluppo ricevuti dai Gestori e redigerà - su tali programmi - una relazione conclusiva che sarà inviata attraverso il protocollo al dirigente Responsabile, anche avvalendosi eventualmente di consulenti esterni alla struttura comunale;</p>	<p>A febbraio 2021 il Comune di Marino accetta un articolo identico a quello già inserito nel regolamento di Albano. A luglio 2021 viene invece rielaborato, semplificandolo, togliendo i riferimenti al rispetto degli strumenti urbanistici e delle norme del regolamento stesso.</p>

<p style="text-align: center;">Art.9.4</p> <p>Non previsto</p>	<p style="text-align: center;">Art.9.4</p> <p>Non previsto</p>	<p style="text-align: center;">Art.9.4</p> <p>L'Amministrazione Comunale con cadenza massima biennale ed in concomitanza con la richiesta di valutazione dei programmi di sviluppo ricevuti dai Gestori dovrà fornire al G.T.V. una lista aggiornata delle misurazioni effettuate nelle vicinanze dei siti sensibili.</p>	<p>Ad Albano è prevista ed attiva una rete costante di monitoraggio dell'elettrosmog, per ogni sito ove si trova un impianto. A Marino ciò non è contemplato. Viene garantita la misurazione delle emissioni dei campi elettromagnetici nelle sole vicinanze dei siti sensibili, quindi non nelle aree residenziali che possono trovarsi ad esempio intorno agli impianti già esistenti. E' comunque un aggiunta rispetto al regolamento preliminare di febbraio 2021</p>
<p style="text-align: center;">UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE Art.9 Art.9.1</p> <p>L'unità organizzativa, responsabile dei procedimenti di autorizzazione relativi alle infrastrutture di cui all'art. 1 del presente regolamento - nonché per la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi è il settore Ambiente.</p>	<p style="text-align: center;">UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE Art.9</p> <p>Identico all'art.9.1 di Albano</p>	<p style="text-align: center;">UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE</p> <p>Rimosso</p>	

Regolamento vigente ad Albano	Regolamento approvato in via preliminare dalla Giunta Comunale di Marino a febbraio 2021	Regolamento modificato a luglio 2021 per il Comune di Marino	Confronti e Considerazioni
<p align="center">ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE E DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA' – PROCEDURE AUTORIZZATORIE</p> <p align="center">Art.10</p> <p align="center">Art.10.1</p> <p>Per l'installazione degli impianti di comunicazione elettronica e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi si applica la disciplina dagli art. 87 e 88 del D.lgs.n. 259/03, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1 del presente regolamento.</p>	<p align="center">ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE E DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA' – PROCEDURE AUTORIZZATORIE</p> <p align="center">Art.10</p> <p>Identico all'art.10.1 di Albano</p>	<p align="center">ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE E SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' – PROCEDURE AUTORIZZATORIE</p> <p align="center">Art. 9.1</p> <p>Per l'installazione degli impianti di comunicazione elettronica e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi si applica la disciplina legislativa vigente al momento della presentazione dell'istanza.</p>	<p>A febbraio 2021 il Comune di Marino disciplina l'installazione e la modifica degli impianti tecnologici anche nel rispetto del regolamento che prevedeva di approvare.</p> <p>A luglio, il riferimento al regolamento PRAEET viene tolto esplicitamente.</p>
<p align="center">ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE E DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA' – PROCEDURE AUTORIZZATORIE</p> <p align="center">Art.10</p> <p align="center">Art. 10.2</p> <p>Per l'installazione degli altri tipi di impianti, comunque ricadenti nell'ambito di cui all'art. 1 del presente regolamento, si applica quanto previsto dal D.P.R. n. 380/01.</p> <p align="center">Art. 10.3</p> <p>Le domande, da presentarsi in triplice copia presso l'ufficio protocollo</p>	<p align="center">ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE E DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA' – PROCEDURE AUTORIZZATORIE</p> <p align="center">Art.10</p> <p>Identici agli art.10.2 e art.10.3 del regolamento di Albano</p>	<p align="center">ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE E SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' – PROCEDURE AUTORIZZATORIE</p> <p align="center">Art.9</p> <p>Rimossi</p>	<p>Probabilmente viene tutto riassunto nel semplice art 9.1 del regolamento ultimo di cui si vorrebbe dotare il Comune di Marino.</p> <p>Nella versione di febbraio 2021 e in quella identica del Comune di Albano venivano specificati i modelli che i proponenti dovevano presentare.</p>

generale del Comune, devono essere presentate in conformità ai seguenti modelli, realizzati anche al fine della loro acquisizione su supporti informatici e destinati alla formazione del **catasto** degli impianti ricadenti nel territorio comunale:

a) MODELLO A - PER RICHIESTE DI INSTALLAZIONI SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE (impianti con potenza in singola antenna superiore ai 20 Watt);

b) MODELLO B - PER RICHIESTE DI INSTALLAZIONI SOGGETTE A DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA' (impianti con potenza in singola antenna inferiore o uguale ai 20 Watt).

c) MODELLO C - PER RICHIESTE DI OPERE CIVILI, SCAVI E OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO.

d) MODELLO D - PER RICHIESTE DI OPERE CIVILI, SCAVI E OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN AREE EXTRAURBANE.

e) Richiesta di permesso di costruire per gli impianti diversi da quelli di comunicazione elettronica

Regolamento vigente ad Albano	Regolamento approvato in via preliminare dalla Giunta Comunale di Marino a febbraio 2021	Regolamento modificato a luglio 2021 per il Comune di Marino	Confronti e Considerazioni
<p align="center">ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE E DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA' – PROCEDURE AUTORIZZATORIE</p> <p align="center">Art.10</p> <p>Assente</p>	<p align="center">ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE E DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA' – PROCEDURE AUTORIZZATORIE</p> <p align="center">Art.10</p> <p>Assente</p>	<p align="center">ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE E SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' – PROCEDURE AUTORIZZATORIE</p> <p align="center">Art.9</p> <p align="center">Art. 9.3</p> <p>Le istanze o denunce di nuove installazioni in aree adiacenti i siti sensibili devono altresì essere corredate dal Parere rilasciato dall'ente competente (A.R.P.A.) avendo a riferimento le emissioni previste del nuovo impianto da installare, sia le misurazioni delle emissioni presenti nell'area circostante.</p>	<p>Il Comune di Marino ha aggiunto un articolo non presente nella precedente versione del regolamento approvata a febbraio 2021 e non previsto neanche in quello di Albano. Si tratta della possibilità di realizzare impianti tecnologici anche nelle “adiacenze” dei siti sensibili.</p>
<p align="center">ULTERIORE DOCUMENTAZIONE</p> <p align="center">Art. 11</p> <p align="center">Art.11.1</p> <p>Le istanze o denuncie devono essere corredate anche di tutta la documentazione prevista - dalla legislazione e dai vigenti regolamenti - per la realizzazione dei supporti e delle opere civili per l'alimentazione.</p> <p align="center">Art.11.2</p> <p>Le istanze o denuncie devono, altresì, essere corredate di una cartografia</p>	<p align="center">ULTERIORE DOCUMENTAZIONE</p> <p align="center">Art. 11</p> <p>Identico ad art.11 di Albano</p>	<p align="center">ULTERIORE DOCUMENTAZIONE</p> <p align="center">Art. 10</p> <p align="center">Art.10.1</p> <p>Le istanze o segnalazioni certificate di inizio attività devono essere corredate anche di tutta la documentazione prevista dalla legislazione e dai vigenti regolamenti per la realizzazione dei supporti e delle opere civili per l'alimentazione.</p> <p align="center">Art.10.2</p> <p>Le istanze o segnalazioni certificate di</p>	<p>L'art.10 dell'ultima bozza di regolamento di Marino corrisponde a quello della precedente bozza, identica al regolamento di Albano, se si eccettua il cambio tra “denuncie” e “segnalazioni”</p>

<p>riportante i tracciati dei cavi e/o delle reti di alimentazione.</p>		<p>inizio attività devono, altresì, essere corredate di una cartografia riportante i tracciati dei cavi e/o delle reti di alimentazione.</p>	
<p style="text-align: center;">INTEGRAZIONE DOCUMENTALE Art.13</p> <p style="text-align: center;">Art.13.1</p> <p>Qualora la domanda o la denuncia sia irregolare o incompleta, il Responsabile del Procedimento, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza e per una sola volta, richiede in forma scritta, anche per via telematica, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta.</p> <p style="text-align: center;">Art.13.2</p> <p>Nel caso rappresentato al comma precedente, il termine del procedimento si sospende dalla data della richiesta di integrazione documentale e inizia nuovamente a decorrere dal momento della presentazione al protocollo generale del Comune dell'integrazione documentale richiesta.</p> <p style="text-align: center;">Art. 13.3</p> <p>Trascorsi trenta giorni dalla data della richiesta senza che la relativa integrazione documentale sia stata prodotta, la stessa si intende come non presentata e quindi è archiviata.</p>	<p style="text-align: center;">INTEGRAZIONE DOCUMENTALE Art.13</p> <p>Art.13.1 Identico a quello di Albano 13.1.1 Identico all'art. 13.2 di Albano 13.2 Identico all'art.13.3 di Albano 13.4 Assente</p>	<p style="text-align: center;">INTEGRAZIONE DOCUMENTALE</p> <p style="text-align: center;">ASSENTE</p>	<p>A luglio 2021 il Comune di Marino rimuove gli articoli riguardanti la richiesta di integrazione documentale che, quindi, non si sa come sarà gestita. Viene quindi meno il termine di 30 giorni entro i quali i proponenti se non rispondono alla domanda di integrazione documentale vedrebbero il procedimento di fatto bloccato.</p> <p>Inoltre, già nella formulazione di febbraio 2021, il Comune di Marino aveva pensato di non più coordinarsi, come invece fa Albano, con i comuni limitrofi nel caso di installazioni nei pressi di siti sensibili nei pressi delle aree di confine.</p>

<p>Art. 13.4 Il Responsabile del Procedimento si fa carico, anche attraverso convocazione di apposita conferenza dei servizi, dei rapporti tra l'Amministrazione comunale e gli enti coinvolti, inclusi i Comuni confinanti per la verifica delle compatibilità tra le rispettive pianificazioni urbanistiche e l'eventuale presenza di siti sensibili di cui all'art. 2 punto i).</p>			
<p>DECISIONE Art.14</p> <p>Art.14.1 Le istanze di autorizzazione e le denunce di inizio attività, comunque relative ai siti individuati dal Piano, nonché quelle relative alla modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti già esistenti, si intendono accolte al rilascio dei titoli abilitativi da parte dell'Amministrazione comunale. Gli impianti, comunque, non potranno essere attivati (o modificati, se trattasi di richiesta di sola modifica radioelettrica) se non a seguito dell'ottenimento del parere positivo da parte dell'ARPA.</p>	<p>DECISIONE Art.14</p> <p>Art.14.1 Le istanze di autorizzazione e le denunce di inizio attività, comunque relative ai siti individuati dal Piano, nonché quelle relative alla modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti già esistenti, si intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla data della loro presentazione all'ufficio protocollo del Comune, o dal momento della venuta integrazione documentale, non sia stato notificato agli interessati un provvedimento espresso di diniego. Gli impianti, comunque, non potranno essere attivati (o modificati, se trattasi di richiesta di sola modifica radioelettrica) se non a seguito dell'ottenimento del parere positivo da parte dell'ARPA</p>	<p>DECISIONE RIMOSSO</p>	<p>Nella versione del regolamento marinese approvata a febbraio 2021, si esplicitavano i termini di 90 giorni del silenzio-assenso per l'approvazione di istanze e denunce di inizio attività ricadenti nel Piano Antenne. Ad Albano, invece, c'era accoglimento immediato. Questa maggior tutela è stata rimossa nel regolamento in corso di approvazione.</p>

Regolamento vigente ad Albano	Regolamento approvato in via preliminare dalla Giunta Comunale di Marino a febbraio 2021	Regolamento modificato a luglio 2021 per il Comune di Marino	Confronti e Considerazioni
<p style="text-align: center;">PUBBLICITA' Art.12</p> <p style="text-align: center;">Art.12.1</p> <p>Il Responsabile del Procedimento, non appena riceve copia dell'istanza o della denuncia provvede a pubblicizzare l'istanza o denuncia stessa mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune e alla relativa Circonscrizione di appartenenza, per quindici giorni consecutivi, nonché pubblicazione sul sito Internet del Comune fino alla fine dei lavori.</p> <p style="text-align: center;">Art.12.2</p> <p>La pubblicità di cui al comma precedente deve avvenire senza diffondere i dati sensibili dell'impianto ma indicandone le caratteristiche : Località – Indirizzo – Gestore – Data di Attivazione –Tecnologie autorizzate – Coordinate GPS.</p>	<p style="text-align: center;">PUBBLICITA' Art.12</p> <p style="text-align: center;">Art.12.1</p> <p>Il Responsabile del Procedimento, non appena riceve copia dell'istanza o della denuncia provvede a pubblicizzare l'istanza o denuncia stessa mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune, per quindici giorni consecutivi, nonché pubblicazione sul sito Internet del Comune in causa per trenta giorni consecutivi.</p> <p style="text-align: center;">Art.12.2</p> <p>La pubblicità di cui al comma precedente deve avvenire senza diffondere i dati caratteristici dell'impianto.</p>	<p style="text-align: center;">PUBBLICITA' Art.11</p> <p>Art.11 identico ad art.12 di febbraio 2021</p>	<p>Il Comune di Marino decide di occultare le caratteristiche tecniche degli impianti che i gestori vogliono impiantare sul territorio. Ad Albano, invece, tali informazioni sono rese pubbliche.</p>

Regolamento vigente ad Albano	Regolamento approvato in via preliminare dalla Giunta Comunale di Marino a febbraio 2021	Regolamento modificato a luglio 2021 per il Comune di Marino	Confronti e Considerazioni
<p align="center">CATASTO DELLE S.R.B. Art.15</p> <p align="center">Art. 15.1 E' istituito il catasto degli impianti di SRB ricadenti nel territorio comunale.</p> <p>Art. 15.2 Per facilitare il controllo delle Stazioni Radio Base ed facilitare il conseguente controllo delle emissioni elettromagnetiche, una copia delle istanze sarà inviata all'ufficio Ambiente, che istituirà, per le sue competenze, il catalogo e registro, sia cartaceo che elettronico, delle istallazioni, che verrà aggiornato su base mensile.</p>	<p align="center">CATASTO DELLE S.R.B. Art.15</p> <p>Identico al regolamento di Albano</p>	<p align="center">CATASTO DELLE S.R.B. Art.12</p> <p align="center">Art.12.1</p> <p>E'istituito il catasto degli impianti di SRB ricadenti nel territorio comunale. Per agevolare la verifica delle Stazioni Radio Base e permettere il conseguente controllo delle emissioni elettromagnetiche, da parte dell'organismo competente ad effettuare controlli, sarà istituito il registro delle istallazioni.</p>	<p>A febbraio 2021 il Comune di Marino decideva di adeguarsi alle norme del regolamento in vigore ad Albano sul catasto delle S.R.B.</p> <p>A luglio 2021 viene tolto il catalogo e rimane solo il registro (trovare le differenze tra le due tipologie) e inoltre l'aggiornamento dello stesso non avrà più cadenza mensile.</p>
<p align="center">VIGILANZA E CONTROLLO ART. 16</p> <p align="center">Art.16.1</p> <p>Successivamente all'ottenimento del titolo abilitativo per l'installazione dell'impianto il Comune potrà procedere in qualsiasi momento alla vigilanza urbanistico edilizia, secondo quanto disposto dalla normativa vigente, ed ai controlli di cui all'art. 14 della legge n.36/01, secondo le modalità nello stesso indicate. Solamente in caso di impossibilità</p>	<p align="center">VIGILANZA E CONTROLLO Art 16</p> <p align="center">Art.16.1</p> <p>Identico a quello di Albano</p>	<p align="center">VIGILANZA E CONTROLLO Art. 13</p> <p align="center">Art.13.1</p> <p>Successivamente all'ottenimento del titolo abilitativo per l'installazione dell'impianto il Comune potrà procedere in qualsiasi momento alla vigilanza urbanistico edilizia, secondo quanto disposto dalla normativa vigente, ed ai controlli di cui all'art. 14 della legge n. 36/2001, secondo le</p>	<p>Il Comune di Marino non indica più che in mancanza di possibilità da parte dell'ARPA di poter effettuare tempestive i controlli si potrà rivolgere al Dipartimento di Prevenzione della ASL o a soggetti privati abilitati.</p> <p>A luglio 2021 viene rimosso il monitoraggio continuo che invece era previsto nel regolamento approvato dal Comune di Marino a febbraio 2021 in versione preliminare. Comunque, anche a febbraio 2021, non era previsto che tale monitoraggio fosse reso</p>

<p>dell'ARPA Lazio ad effettuare tempestivamente i controlli di cui all'art. 14 della legge n. 36/01 il Comune potrà avvalersi della consulenza del Dipartimento di Prevenzione della A.U.S.L. o di società private fornite di adeguate competenze e dotate di strumentazioni analoghe a quelle in uso all'ARPA Lazio.</p> <p style="text-align: center;">Art.16.2</p> <p>I gestori sono obbligati a comunicare al Comune eventuali variazioni e anomalie riscontrate negli impianti da loro gestiti o da quelli esistenti che si presume facciano superare i limiti di inquinamento previsti dalla normativa in vigore.</p> <p>L'Amministrazione Comunale, inoltre, potrà chiedere agli enti gestori:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Misurazioni e confronti con situazioni preesistenti; • Individuazione di soluzioni alternative di localizzazione, in riferimento a quanto stabilito dal DPCM 8 Luglio 2003 (pubblicato in G.U. 199 del 28.08.2003), e cioè in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile, compatibilmente con la qualità del servizio svolto dal sistema stesso, al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione; <p>Sarà cura dell'Amministrazione predisporre un programma di monitoraggio in continuo,</p>	<p style="text-align: center;">Art.16.2</p> <p>I gestori sono obbligati a comunicare al Comune eventuali variazioni e anomalie riscontrate negli impianti da loro gestiti o da quelli esistenti che si presume facciano superare i limiti di inquinamento previsti dalla normativa in vigore.</p> <p>Il Comune, inoltre, potrà chiedere agli enti gestori:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Misurazioni e confronti con situazioni preesistenti; • Individuazione di soluzioni alternative di localizzazione, in riferimento a quanto stabilito dal DPCM 8 Luglio 2003 (pubblicato in G.U. 199 del 28.08.2003), e cioè in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile, compatibilmente con la qualità del servizio svolto dal sistema stesso, al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione; <p>Sarà cura del Comune promuovere un programma di monitoraggio in continuo, individuando i siti da</p>	<p>modalità nello stesso indicate.</p> <p style="text-align: center;">Art.13.2</p> <p>I gestori sono obbligati a comunicare al Comune eventuali variazioni e anomalie riscontrate negli impianti da loro gestiti o da quelli esistenti, che si presume possano superare i limiti di inquinamento elettromagnetico previsti dalla normativa in vigore.</p> <p style="text-align: center;">Art.13.3</p> <p>Il Comune, inoltre, potrà chiedere agli enti gestori:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Misurazioni e confronti con situazioni preesistenti; b. Individuazione di soluzioni alternative di localizzazione, in riferimento a quanto stabilito dal DPCM 8 Luglio 2003 e ciò in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile, compatibilmente con la qualità del servizio svolto dal sistema stesso, al fine di minimizzare l'esposizione della 	<p>pubblico come invece stabilito ad Albano.</p> <p>Infine, il Comune di Albano prevede controlli annuali su tutti gli impianti e stabilisce le procedure. A Marino è assente questa norma.</p>
---	--	--	---

<p>individuando i siti da sottoporre a controllo.</p> <p>L'Amministrazione stabilisce i criteri di priorità nei controlli tenendo in considerazione la potenza di emissione dell'impianto e la rilevanza rispetto alla possibile esposizione dei cittadini.</p> <p>I dati delle misure devono essere a disposizione delle autorità competenti di vigilanza (Arpa Lazio), registrati e pubblicizzati anche attraverso il sito internet del Comune in modo che possa essere letto da parte dei cittadini l'andamento delle emissioni.</p> <p style="text-align: center;">Art.16.3</p> <p>1) L'Amministrazione Comunale esercita le funzioni di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale per l'attuazione della legge 22 febbraio 2001 n. 36 nonché per quanto previsto dalla Legge regionale n. 14 del 6 agosto 1999 - <i>“Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo”</i>, avvalendosi delle strutture dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio – Sezione provinciale di Roma e/o consulenti esterni. Il Comune esercita le ulteriori competenze in materia di vigilanza e controllo di tipo urbanistico, edilizio e ambientale per l'attuazione del presente Regolamento, avvalendosi della Polizia Locale e del personale comunale preposto.</p> <p>2) Tutti gli impianti presenti sul</p>	<p>sottoporre a controllo.</p> <p style="text-align: center;">Art.16.3</p> <p>ASSENTE</p>	<p>popolazione;</p> <p style="text-align: center;">Art.16.3</p> <p>ASSENTE</p>	
--	--	---	--

<p>territorio comunale devono essere sottoposti a controlli con cadenza almeno annuale. Il controllo deve essere finalizzato all'accertamento del rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità previsti dalla normativa di settore (allo stato dal DPCM 8 luglio 2003) ed il mantenimento dei parametri tecnici dell'impianto specificati dal gestore al momento della richiesta dell'autorizzazione e dichiarati nel certificato di collaudo.</p> <p>3) Il personale incaricato dei controlli, munito di documento di riconoscimento dell'Ente, potrà accedere agli impianti e richiedere ai gestori e ai proprietari i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, senza che questi ultimi possano opporsi.</p>			
<p align="center">SANZIONI AMMINISTRATIVE Art.17</p> <p>17.1 Chiunque nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente o di un impianto che genera campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici superi i limiti di esposizione ed i valori di attenzione di legge sarà sanzionato secondo quanto stabilito dall' Art. 15 della legge n. 36/01.</p>	<p align="center">SANZIONI AMMINISTRATIVE Art.17</p> <p>Identico a quello di Albano</p>	<p align="center">SANZIONI AMMINISTRATIVE Art.14</p> <p>Identico a quello di Albano</p>	

Regolamento vigente ad Albano	Regolamento approvato in via preliminare dalla Giunta Comunale di Marino a febbraio 2021	Regolamento modificato a luglio 2021 per il Comune di Marino	Confronti e Considerazioni
<p style="text-align: center;">PUBBLICITA' DATI DI CONTROLLO Art.18</p> <p style="text-align: center;">Art. 18.1</p> <p>Il Comune deve garantire l'informazione sull'installazione, il monitoraggio e la localizzazione, ai fini della salvaguardia della salute e dell'ambiente, dall'esposizione dai campi magnetici ed elettromagnetici degli impianti di telefonia cellulare, con la pubblicazione sul proprio sito internet.</p>	<p style="text-align: center;">PUBBLICITA' DATI DI CONTROLLO Art.18</p> <p>Identico ad Art.18 di Albano</p>	<p style="text-align: center;">PUBBLICITA' DATI DI CONTROLLO Art.15</p> <p style="text-align: center;">Art.15.1</p> <p>Al fine di tutelare la salute e l'ambiente dalla esposizione ai campi magnetici ed elettromagnetici, il Comune garantisce l'informazione sulle attività di installazione, e localizzazione degli impianti, attraverso la pubblicazione sul proprio sito internet o mediante il ricorso a strumenti od attività idonee a perseguire tale obiettivo.</p>	<p>Il Comune di Marino elimina la pubblicità del monitoraggio delle emissioni elettromagnetiche. Questo avviene perché non prevede il monitoraggio stesso mentre risulta garantito e attuato dal regolamento di Albano.</p>
<p style="text-align: center;">DISPOSIZIONE TRANSITORIE E FINALI Art.19</p> <p style="text-align: center;">Art.19.1</p> <p>Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, come previsto dall'art. 15 Legge Quadro 22 Febbraio 2001, n. 36.</p> <p style="text-align: center;">19.2</p> <p>Entro 180 giorni dall'approvazione del presente regolamento l'Amministrazione predispone le modifiche agli strumenti di pianificazione urbanistica, incluso il regolamento edilizio comunale per</p>	<p style="text-align: center;">DISPOSIZIONE TRANSITORIE E FINALI Art.19</p> <p style="text-align: center;">Art.19.1</p> <p>Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.</p>	<p style="text-align: center;">DISPOSIZIONE TRANSITORIE E FINALI Art.16</p> <p style="text-align: center;">Art.16.1</p> <p>Identico a quello di febbraio 2021</p>	<p>Il regolamento di Albano risulta molto più dettagliato in questa parte rispetto a quello di Marino. In particolare esplicita alcune tempistiche e l'inserimento in bilancio delle entrate ed uscite per dare piena attuazione al P.R.A.E.E.T. Inoltre, nell'art 19.5 esplicita che il sindaco può emanare provvedimenti urgenti per la tutela della salute pubblica anche qualora rilevasse dei problemi in ambito di emissioni elettromagnetiche. Questo invece non è espresso nel regolamento marinese.</p>

consentire la piena attuazione della pianificazione prevista nel P.R.A.E.E.T.

Art.19.3

Entro 180 giorni dall'approvazione del presente regolamento l'Amministrazione individuerà le figure dei responsabili di procedimento necessari alla piena attuazione del regolamento e del P.R.A.E.E.T.

Art. 19.4

Il bilancio di previsione comunale che andrà all'approvazione del Consiglio Comunale successivamente all'approvazione del presente regolamento prevederà l'apertura dei capitoli in entrata e in uscita necessari alla piena attuazione del regolamento e del P.R.A.E.E.T.

Art. 19.5

Rimane salvo il potere del Sindaco, ex art. 54, comma 4 del D.Lgs 267/2000, di adottare, con atto motivato, provvedimenti, contingibili ed urgenti, al fine di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica, purché sussistano i requisiti della contingibilità e dell'urgenza, previa comunicazione al Prefetto.

L'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente Regolamento nonché quelle previste dal Capo II del Titolo IV del DPR 6 giugno 2001 n. 380 (Testo unico dell'edilizia) e della Legge Regionale

Lazio n°15/2008 spettano al Responsabile del Servizio Tecnico.			
---	--	--	--

ASSEMBLEA CONTRO LA CEMENTIFICAZIONE – <http://stopcimento.noblogs.org> – stopcimento@inventati.org